

Copia



COMUNE DI TORRE DE' ROVERI
PROVINCIA DI BERGAMO

N. REGISTRO INTERNO: 83

DATA: 27 giugno 2024

N. REGISTRO GENERALE: 206

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO

OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO INTERESSATO DA CEDIMENTO STRADALE DI VIA DONIZETTI AD ELEVATO RISCHIO DI FRANA. PRESTAZIONE PER SERVIZI TECNICI PER COLLAUDO STRUTTURALE - ING. FRANCO RAVASIO - CUP D47H22002420001 - CIG B1F873970E

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DI CONCERTO CON IL RESPONSABILE DEL PROGETTO**

Articolo 31 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e art. 10 del D.L. 26/2022 convertito con la Legge 79/2022
Provvedimento settore Affari Generali in data 28 novembre 2022, n. 100

PREMESSO CHE:

-l'art. 53, co. 23 della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 29, co. 4, della legge 448/2001 secondo cui che “Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”;

VISTO l'art. 107, co. 2 del d.lgs. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (TUEL), in base al quale sono attribuiti ai dirigenti “tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale“:

VISTO l'art. 10 bis, comma 1, del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi modificato, da ultimo, con delibera della Giunta Comunale;

TENUTO presente che il Comune di Torre de Roveri ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

VISTA La deliberazione dell'ANAC n. 291 del 20 giugno 2023 recante “Attribuzione ai titolari di incarichi politici del potere di adottare atti di natura tecnica gestionale. Indicazioni di ANAC ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione e del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici ex art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 (oggi art. 16 D.lgs. 36/2023 recante nuovo codice dei contratti pubblici”;

VISTO l'art. 16 “Conflitto di interessi” del d.lgs. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e in particolare i co. 3 e 4 che dispongono rispettivamente che il personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interesse “ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione” e che “le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano al fine di garantire che gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati”;

PRECISATO che il titolare dell'incarico politico cui è affidata la responsabilità degli uffici e dei servizi è da ritenersi parte dell'organizzazione dell'ente e conseguentemente è tenuto a rendere, all'atto dell'assegnazione all'Ufficio, la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 6, co. 1, del d.PR n. 62/2013 e 6-bis della l. n. 241/1990. Inoltre, dovrà rendere anche una dichiarazione riferita alla singola procedura di gara nell'ipotesi in cui ritenga di trovarsi in una situazione di conflitto di

interessi rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione;

VISTO IL vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 19 maggio 2023, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2023, con il quale sono stati emessi e determinati i comuni a cui spetta il contributo previsto dall'articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 da destinate ad investimenti relativi ad opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio relativamente alla annualità 2023;

ATTESO Che il comune di Torre de' Roveri è beneficiario del contributo di euro 215.000,00 per il seguente CUP D47H22002420001 relativamente alla messa in sicurezza di un tratto della via Donizetti;

VISTO Il successivo comunicato del 13 luglio 2023 del Ministero dell'Interno MIT;

DATO ATTO che nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale sopra citati, risulta ricompreso l'intervento in oggetto "per un importo complessivo di €. 215.000,00 e che trattasi, dunque, di appalto che attiene ai settori ordinari, sotto la soglia comunitaria;

PRESO ATTO del progetto preliminare (ora progetto di fattibilità tecnico economica) conservato in atti e riferiti nella specie per la messa in sicurezza del tratto di strada sita in via G. Donizetti approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 111 in data 11 dicembre 2023;

DATO ATTO che per gli effetti dell'articolo 225. (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del Codice degli Appalti Pubblici n. 36/2023 "alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.";

VISTO il parere del Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 2153/2023, con il quale sono stati forniti i chiarimenti in merito a due quesiti relativi alla normativa applicabile agli appalti PNRR e PNC, anche alla luce della Circolare del MIT del 12.07.2023, recante "il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative";

VISTO altresì il parere del medesimo ufficio Giuridico del MIT in data 21/12/23 nelle cui conclusioni si afferma che "Ne segue che alle procedure di affidamento relative ad appalti PNRR e PNC avviate successivamente al 1° luglio 2023, ivi compresa la successiva fase di esecuzione, si applica il vigente Codice dei contratti di cui al d.lgs. 36/2023 tranne nei casi in cui non sia espressamente richiamato dal 77/2021 il d.lgs. 50/2015.

Atteso che il d.l. n. 77/2021 non reca una compiuta disciplina delle procedure di affidamento degli appalti finanziati con le risorse del PNRR ma ha lo scopo di «definire il quadro normativo nazionale

finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018»;

CONSIDERATO che le finalità perseguite attraverso disposizioni derogatorie di specifiche norme del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 (all'epoca vigente), che sono contenute nel titolo IV del d.l. n. 77/2021 e, in particolare, negli artt. 48 (recante "Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC") e seguenti. Dunque, anche successivamente all'entrata in vigore (rectius: all'acquisto dell'efficacia) delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, alle procedure di affidamento di contratti finanziati con le risorse del PNRR continuano senz'altro ad applicarsi le norme derogatorie e, comunque, speciali di cui al d.l. n. 77/2021, come convertito, in forza della specifica previsione di cui all'art. 225, co. 8, del nuovo codice e se e per quanto non derogato o comunque non diversamente disciplinato dal d.l. n. 77/2021, alle suddette procedure debba applicarsi il d.lgs. n. 36/2023, secondo la regola generale di cui all'art. 226, co. 2, del nuovo codice, o, per una sorta di effetto di trascinamento, la fonte derogata dalle succitate disposizioni del d.l. n. 77/2021, ovvero il d.lgs. n. 50/2016.

RITENUTO che le norme del nuovo codice trovano la loro soluzione nella applicazione dell'art. 226 del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, il quale, dopo aver sancito l'abrogazione del d.lgs. n. 50/2016 dal 1 luglio 2023 e la sua residua applicazione «esclusivamente ai procedimenti in corso» (commi 1 e 2), stabilisce al comma 5 che «ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso» (cfr, Tar UMBRIA 758/2023);

VISTO l'articolo 8 comma 5 del D.L. n. 215 del 30/12/2023 Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. Decreto Milleproroghe);

VISTA la deliberazione della Giunta comunale del 4 marzo 2024, immediatamente eseguibile, recante approvazione progetto esecutivo "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO INTERESSATO DA CEDIMENTO STRADALE DI VIA DONIZETTI AD ELEVATO RISCHIO DI FRANA";

VISTO l'articolo 14 dell'allegato II.14 del nuovo codice dei contratti che dispone "Nomina del collaudatore".

1. Le stazioni appaltanti quello del collaudo statico, secondo quanto indicato nell'articolo 116, comma 4, del codice.

"omississ..."

5. Per i lavori per i quali è necessario il collaudo statico, può essere affidato purché in possesso dei requisiti specifici previsti dall'articolo 30, comma 5.

6. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni nell'ipotesi di cui all'articolo 116, comma 4, quinto periodo, del codice, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;

b) limitatamente a un solo componente, non presidente: laurea o diploma tecnico, nei limiti delle proprie competenze; laurea in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti; altre lauree di

carattere tecnico, in relazione alle specificità dell'opera o dei lavori;

c) abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale:

1) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice;

2) da almeno tre anni per il collaudo di lavori di importo inferiore alla soglia di cui al numero 1).

VISTO altresì, l'articolo 13 del predetto allegato II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità (Articolo 114, comma 5) Sezione III

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste..;

ATTESO CHE il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;

VALUTATA la necessità di nominare un collaudatore in corso d'opera ed alla necessità di verificare, altresì, le lavorazioni non più ispezionabili nel corso di un collaudo finale;

RITENUTO alla stregua di detto collaudo di nominare il collaudatore per la componente statica dei lavori in corso d'opera e consentire, altresì, di procedere con i relativi adempimenti delle strutture in conglomerato cementizio secondo la disciplina del nuovo codice di contratti pubblici;

RITENUTO dunque, di procedere al conferimento dell'incarico per le suddette prestazioni, tenuto conto della particolare attività richiesta e della tipologia del lavoro il cui profilo tecnico richiede una specifica competenza in materia e del requisito e della idoneità dei singoli soggetti in relazione alle specificità di cui si compone la progettazione in argomento;

VISTO altresì l'articolo 50. (Procedure per l'affidamento) del codice; nella specie il comma 1 lettera b): *“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

RITENUTO di precisare che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 4, del nuovo codice dei contratti non è dovuta la garanzia tenuto conto che la prestazione verrà liquidata in un'unica soluzione a conclusione della prestazione;

RICHIAMATO il Report della Procedura costituiscono parte integrante della presente determinazione anche se non materialmente allegati, e conservati in atti;

VISTO l'art. 17. (Fasi delle procedure di affidamento) del D.Lgs 36/2023 ed atteso che per effetto del comma due del citato articolo in caso di affidamento diretto, l'atto di avvio della procedura a contrattare si risolve in un unico atto nel quale deve essere indicato l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale risolvendosi in unico atto;

ATTESO che per la procedura di affidamento ci si è avvalsi della piattaforma SINTEL di Aria S.p.A. che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 comma 3 del D,Lgs 36/2016 recate "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma, Trattasi di uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica*". Pertanto, le comunicazioni relative alla procedura di gara avverranno applicando gli strumenti previsti dalla piattaforma. Laddove sia la piattaforma a consentire o prevedere comunicazioni diverse da quelle elettroniche, ivi comprese quelle cartacee, come per esempio per l'invio di campioni e certificazioni di prova o documenti difficilmente riproducibili o leggibili per via informatica, le comunicazioni avverranno nei formati consentiti dalla piattaforma SINTEL di Aria S.p.A.;

RICHIAMATO il Report della Procedura Identificativo n.184704743 che costituisce parte integrante della presente determinazione anche se non materialmente allegati, e conservati in atti;

ACQUISITO il CIG n. B1F873970E creato mediante piattaforma SINTEL di Aria S.p.A.;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 52. (Controllo sul possesso dei requisiti) del nuovo codice dei contratti "*Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.*

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.;

ACQUISITE:

1. LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 94 DEL D. LGS. N. 36/2023
2. LA DICHIARAZIONE CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICHE ART. 95 D,LGS 36/2023
3. LA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ';

RICHIAMATO l'articolo 18. (Il contratto e la sua stipulazione) comma 1, secondo periodo, del citato D.lgs 36/2023" In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche

tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014”;

PRECISATO che all'uopo richiesti rientrano nel campo di applicazione dei criteri minimi ambientali adottati ed in vigore in base al Piano di Sostenibilità Ambientale dei consumi della P.A.;

VISTO il decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, intitolato *”Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

RICHIAMATO l'art. 9 del D.L. 78/2009;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Per le motivazioni in premessa,

S I G N I F I C A

di dare atto del percorso di definizione della prestazione indicata in oggetto e dei contenuti contrattuali ed economici per la esecuzione della stessa sicché da determinare la conclusione della fase pre-contrattuale e procedere come segue,

D E T E R M I N A

1. le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare l'incarico volto al collaudo statico in corso d'opera in oggetto all' ing. Franco Ravasio con studio in Bergamo, via Gasparini 20 (BG) ed iscritto presso l'ordine degli Ing. di Bergamo al n. 1495 ed all'ex albo regionale dei Collaudatori al n. 3275 CF RVS FNC 56R19 A794W, posta e-mail pec franco.ravasio@ingpec.eu e-mail ravasio.franco@libero.it, per un corrispettivo di €. 3.500,00, oltre contributi ed IVA al 22% per complessivi €. 4.440,80;
3. di imputare la spesa di €. 4.440,80 al cap. 1197, cod. intervento 1062202, avente per oggetto “Intervento di messa in sicurezza tratto interessato da cedimento stradale via Donizetti”, gestione

competenza del bilancio di previsione 2024 fondi confluiti nel PNRR – CIG B1F873970E;

4. di concludere la procedura di gara nella Piattaforma Sintel E-procurement di Regione Lombardia con aggiudicazione, di comunicare alla ditta l'esito della procedura;
5. di rimodulare con successivo atto il quadro economico approvato riportando il ribasso d'asta delle esperite procedure di gara;
6. di autorizzare la D.L. alla consegna della fornitura con posa dei predetti manufatti;
7. di specificare il codice univoco aziendale **UFZRPI**;
8. di dare, altresì, atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 9 del D.lgs 36/2023 e della deliberazione ANAC 263 del 20 giugno 2023;
9. di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che il fine da perseguire con il contratto da stipulare in conseguenza del presente atto è costituito dalla realizzazione dei lavori pubblici descritti nel progetto esecutivo come sopra richiamato;
10. di dare atto che la spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. ;
11. di pubblicare sul sito internet del Comune delle informazioni di cui all'articolo 3 della Deliberazione n.26 del 22 maggio 2013 secondo la struttura e le modalità definite dall'Autorità di Vigilanza, ora ANAC;
12. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa e per la regolarizzazione dei pagamenti in oggetto e all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e l'inserimento nella raccolta generale;
13. di dare atto che:
 - per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ed articolo 16 del D.Lgs 36/2023;
 - non è dovuta l'importa di bollo ai sensi dell'allegato I.4 del D.lgs 36/2023 e della Circolare n 22/2023 del 28 luglio 2023 recante "Articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici – Imposta di bollo.";
14. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti attuativi degli obblighi di pubblicizzazione sul sito Amministrazione Trasparente di cui all'art. 15 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.e.ii.;
15. di provvedere altresì alla trasmissione dei dati e delle Informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP ai sensi dell'articolo 23 del Codice e dell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023;

16. di disporre la notifica della presente determinazione all'Operatore economico con l'obbligo di restituzione della stessa in segno di accettazione agli effetti degli articoli 1325 e 1326 del Codice Civile affinché il rapporto contrattuale possa ritenersi perfezionato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo del D.Lgs 36/2023;

17. di pubblicare i dati e le informazioni sul sito web comunale.

IL RUP
Assi Geom. Sergio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Lebbolo Geom. Matteo Francesco

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/00. Addì, 27/06/2024				
Il Responsabile del Settore Finanziario F.to Piazzalunga Dott.ssa Monica				
ANNO	CAPITOLO	IMPEGNO N.	ACCERTAMENTO N.	EURO
2024	1197	499		4.440,80